Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 22 novembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 novembre 1985, n. 655.

Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nonché dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« I componenti che i magistrati eleggono sono scelti: due tra i magistrati di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità, otto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito e dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dalle funzioni esercitate.

Non sono eleggibili i magistrati che nel corso dell'ultimo quadriennio siano stati addetti all'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura ».

Art. 2.

Al primo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono soppresse le parole da « , ciascuna delle quali » sino alla fine del comma.

Il terzo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

« In ciascuna lista non possono essere inseriti più di due candidati che esercitano funzioni di merito appartenenti allo stesso distretto di corte di appello ».

Art. 3.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e successivamente sostituito dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« I componenti effettivi sono:

il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione;

due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore;

un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo della funzioni di legittimità;

cinque magistrati con funzioni di merito.

I componenti supplenti sono:

un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità;

tre magistrati con funzioni di merito;

due componenti eletti dal Parlamento ».

Art. 4.

L'ultimo capoverso dell'articolo 1 della presente legge non si applica nella prima elezione del Consiglio superiore della magistratura successiva all'entrata in vigore della legge stessa.

Il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, già prorogato di novanta giorni dall'articolo 1 del decreto-legge 2 agosto 1985, n. 394, convertito in legge dalla legge 1° ottobre 1985, n. 485, è prorogato di altri trenta giorni.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 23 della legge n. 195/1958 (*Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*), come risultante dalle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

« Art. 23 (*Componenti eletti dai magistrati*). — *I componenti che i magistrati eleggono sono scelti: due tra i magistrati di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità, otto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito e dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dalle funzioni esercitate.*

Non sono eleggibili i magistrati che nel corso dell'ultimo quadriennio siano stati addetti all'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura.

Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto. Partecipano, altresì, gli uditori giudiziari, cui siano state conferite le funzioni giurisdizionali ed abbiano già preso possesso dell'ufficio di destinazione.

Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni.

Non sono eleggibili al Consiglio superiore i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie.

Non sono eleggibili i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio quali segretari del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.

Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità dalla nomina ».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 25 della legge n. 195/1958, come risultante dalle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

« Art. 25 (*Elezione di componenti magistrati*). — Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti.

E' ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere.

In ciascuna lista non possono essere inseriti più di due candidati che esercitano funzioni di merito appartenenti allo stesso distretto di corte di appello.

Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

Concorrono alle elezioni le liste presentate da non meno di 150 elettori, per nessuno dei quali è richiesta l'appartenenza ad una specifica categoria di magistrati.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione il presentatore esercita le sue funzioni.

Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, superiori al numero dei magistrati da eleggersi in modo vincolato ai sensi del primo comma dell'articolo 23 ».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 4 della legge n. 195/1958, come risultante dalle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

« Art. 4 (*Composizione della sezione disciplinare*). — La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare, composta di nove componenti effettivi e di sei supplenti.

I componenti effettivi sono:

il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione;

due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore;

un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità;

cinque magistrati con funzioni di merito.

I componenti supplenti sono:

un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità;

tre magistrati con funzioni di merito;

due componenti eletti dal Parlamento.

Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età.

Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento è indicato, per ciascuno di essi, quale è il componente effettivo eletto dal Parlamento che è chiamato a sostituire.

Nell'ipòtesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione ».

Nota all'art. 4, secondo comma:

Il testo del primo comma dell'art. 21 (*Convocazione dei corpi elettorali*) della legge n. 195/1958 è il seguente:

« Le elezioni per il Consiglio superiore hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente Consiglio ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2388):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (MARTINAZZOLI) il 13 dicembre 1984.

Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Giustizia), in sede referente, il 30 gennaio 1985.

Esaminato dalle commissioni riunite I e IV il 28 febbraio 1985; 21, 26, 27 marzo 1985; 17 aprile 1985.

Relazione scritta annunciata il 29 maggio 1985 (atto n. 2388-2425-2499-2593/A - relatori: on. SCAGLIONE e on. GARGANI).

Esaminato in aula il 9, 18, 31 luglio 1985; 16 ottobre 1985; 7, 13 novembre 1985 (atto n. 2388-*ter* - articoli 1 e 5 stralciati) e approvato il 14 novembre 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1568):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 15 novembre 1985, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 20 novembre 1985.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 20 novembre 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2388-*ter/B*):

Assegnato alla IV commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 21 novembre 1985.

Esaminato dalla IV commissione e approvato il 21 novembre 1985.

DECRETO-LEGGE 20 novembre 1985, n. **656**.

Disposizioni urgenti in materia di sanatoria delle opere edilizie abusive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, modificata con decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire alcuni termini stabiliti dalla legge sopraindicata, rivelatisi eccessivamente brevi in relazione alla quantità di domande di concessione in sanatoria da presentare, tenuto conto anche delle modifiche apportate alla legge successivamente alla sua entrata in vigore;

Ritenuta inoltre la necessità e l'urgenza di rettificare e precisare alcune disposizioni contenute nella legge medesima;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già fissato al 30 novembre 1985

dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è prorogato fino al 31 marzo 1986. La domanda di concessione in sanatoria può comunque essere presentata fino al 30 settembre 1986 con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta a titolo di oblazione per ciascun mese o frazione di mese.

2. All'articolo 40, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

« In ogni altra ipotesi di abusivismo, la presentazione della domanda dopo il termine del 30 settembre 1986, e comunque non oltre il 31 marzo 1987, comporta il pagamento di una somma pari al doppio dell'oblazione ».

3. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nel testo integralmente sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è prorogato al 30 giugno 1986.

4. Il termine per la denuncia al catasto di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già fissato al 31 dicembre 1985 dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è prorogato al 31 dicembre 1986.

Art. 2.

All'articolo 35, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente periodo:

« Per le costruzioni realizzate prima della dichiarazione di sismicità della zona, gli accertamenti sono eseguiti senza tener conto della dichiarazione stessa ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Decorso il termine del 30 settembre 1986 senza che sia stata presentata domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, la sospensione di cui al precedente primo comma perde efficacia ».

Art. 4.

All'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per le dichiarazioni di cui al comma precedente, presentate successivamente al 31 dicembre 1986, l'ammenda prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata a L. 250.000 ».

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1985, n. **657**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 59 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è inserito l'insegnamento di « grammatica latina ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1985
Registro n. 74 Istruzione, foglio n. 141

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1985, n. **658.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 86, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

epidemiologia dei tumori umani.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1985
Registro n. 74 *Istruzione, foglio n.* 128

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1985, n. **659.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 78, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

medicina d'urgenza;
chirurgia oncologica;
gastroenterologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1985
Registro n. 74 *Istruzione, foglio n.* 127

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1985, n. **660.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, n. 936, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze forestali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, n. 936, concernente il riordinamento del corso di laurea in scienze forestali;

Considerato che il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 936/1984, presenta un errore materiale;

Riconosciuta la particolare necessità di eliminare tale errore;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, n. 936, concernente il riordinamento del corso di laurea in scienze forestali, è rettificato come appresso indicato.

Nell'elenco delle discipline del corso di laurea in scienze forestali suddivise per aree disciplinari l'insegnamento «tutela del paesaggio agricolo-forestale e riassetto del territorio» passa dall'area n. 3 - botanica, all'area n. 5 - costruzioni forestali e topografia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1985
Registro n. 74 *Istruzione, foglio n.* 139

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 novembre 1985.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1982 (quadriennali), 1° dicembre 1982 (quadriennali), 1° giugno 1983 (quadriennali), 1° dicembre 1983 (quadriennali e settennali), 1° giugno 1984 (quadriennali e settennali), 1° dicembre 1984 (settennali), relativamente alle cedole con godimento 1° dicembre 1985 e scadenza 1° giugno 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 3533/66-AU-13 del 20 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 26 maggio 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° giugno 1982, fino all'importo di lire 500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 9059/66-AU-26 del 23 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° dicembre 1982, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 710310/66-AU-38 del 19 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 27 maggio 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° giugno 1983, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 716151/66-AU-53 del 16 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 23 novembre 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° dicembre 1983, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 716152/66-AU-54 del 16 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 23 novembre 1983, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° dicembre 1983, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 210044/66-AU-65 del 21 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1984, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° giugno 1984, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 210045/66-AU-66 del 21 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1984, fino all'importo di lire 6.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 215061/66-AU-75 del 17 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 334 del 5 dicembre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° dicembre 1984, fino all'importo di lire 4.500 miliardi, successivamente elevato a lire 6.500 e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° dicembre 1985 e scadenza 1° giugno 1986;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile alla scadenza del 1° giugno 1986 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari:

al 7,60% per i CCT quadriennali 1° giugno 1982;
al 7,60% per i CCT quadriennali 1° dicembre 1982;
al 7,60% per i CCT quadriennali 1° giugno 1983;
al 7,10% per i CCT quadriennali 1° dicembre 1983;
al 7,60% per i CCT settennali 1° dicembre 1983;
al 7,00% per i CCT quadriennali 1° giugno 1984;
al 7,35% per i CCT settennali 1° giugno 1984;
al 7,10% per i CCT settennali 1° dicembre 1984;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 3533 del 20 maggio 1982, n, 9059 del 23 novembre 1982, n. 710310 del 19 maggio 1983, numeri 716151 e 716152 del 16 novembre 1983, numeri 210044 e 210045 del 21 maggio 1984, n. 215061 del 17 novembre 1984, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° giugno 1986, è determinato nella misura:

del 7,60% per i CCT quadriennali 1° giugno 1982, emessi per lire 500 miliardi, cedola n. 8;

del 7,60% per i CCT quadriennali 1° dicembre 1982, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 7;

del 7,60% per i CCT quadriennali 1° giugno 1983, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 6;

del 7,10% per i CCT quadriennali 1° dicembre 1983, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 5;

del 7,60% per i CCT settennali 1° dicembre 1983, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 5;

del 7,00% per i CCT quadriennali 1° giugno 1984, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 4;

del 7,35% per i CCT settennali 1° giugno 1984, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 4;

del 7,10% per i CCT settennali 1° dicembre 1984, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 3.

La spesa complessiva di L. 1.682.750.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 38.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° giugno 1982;

di L. 114.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° dicembre 1982;

di L. 190.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° giugno 1983;

di L. 106.500.000.000 per i CCT quadriennali 1° dicembre 1983;

di L. 190.000.000.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1983;

di L. 105.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° giugno 1984;

di L. 477.750.000.000 per i CCT settennali 1° giugno 1984;

di L. 461.500.000.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1984,

farà capo ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1985

Il Ministro: GORIA

(6849)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 luglio 1985.

Procedure di attuazione dell'art. 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, con il quale viene prevista la concessione di speciali finanziamenti alle imprese produttrici di beni ed alle imprese di servizi alla produzione tecnologicamente avanzati, per incentivare la salvaguardia ambientale ed assicurare la vitalità socio-economica del territorio veneziano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata l'opportunità che le modalità e le procedure per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni siano determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Decreta:

Art. 1.
Soggetti beneficiari

1. Sono ammissibili agli incentivi di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1984, n. 798:

a) le imprese produttrici di beni comprese nei gruppi dal IV al XVI della tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1974 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 dell'8 novembre 1974), e successive modificazioni ed integrazioni, aventi stabilimento nei comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo, Musile di Piave, Camponogara, Dolo, Mirano, Spinea, Salzano, Martellago, Marcon e Mogliano Veneto, costituenti il comprensorio di cui alla legge della regione Veneto 8 settembre 1974, n. 49;

b) le imprese di servizi alla produzione tecnologicamente avanzati, aventi sede legale nei predetti comuni ed ivi svolgenti almeno in parte l'attività, comprese quelle esercenti la programmazione e l'elaborazione di dati, il controllo, di qualità, i centri e i laboratori di prova dei materiali, la progettazione di macchine, impianti e servizi, l'assistenza tecnica alla produzione, la ricerca di prodotto e di processo, il trattamento dei rifiuti e dei materiali di risulta di processi di depurazione e l'assistenza nel disinquinamento, l'assistenza per la logistica e la movimentazione industriale automatizzata, l'assistenza per l'ottimizzazione energetica e ogni altra attività che operi per il miglioramento tecnologico e di produzione delle industrie;

Art. 2.
Programmi e spese agevolabili
Limiti degli investimenti

1. Sono agevolabili i programmi attuati nel rispetto delle seguenti finalità:

a) la salvaguardia ambientale del territorio veneziano, della sua laguna e dell'entroterra, la prevenzione dagli inquinamenti determinati da aria, da acqua, da residui di processi di trasformazione di prodotti e da rifiuti di qualsiasi natura con riguardo ai limiti ed alle prescrizioni vigenti in materia;

b) la valorizzazione socio-economica del territorio veneziano, come mantenimento o creazione di attività industriali e di servizi alla produzione tecnologicamente avanzati, anche in sostituzione parziale o totale, dell'apporto economico di imprese costrette a cessare o a ridurre il numero degli occupati. A tale ambito sono riconducibili anche i programmi aziendali volti al miglioramento dell'ambiente di lavoro e dei processi produttivi.

2. Nel rispetto delle finalità di cui al precedente comma, possono essere ammessi alle agevolazioni i programmi diretti a:

a) convertire o diversificare i processi produttivi o i prodotti;

b) creare nuove unità di produzione o di servizi tecnologicamente avanzati alla produzione che, generando nuova occupazione, contribuiscono a riequilibrare i livelli occupazionali diminuiti a seguito di cessazioni di attività, di ristrutturazioni e di riconversioni.

3. Sono ammissibili le spese al netto di IVA per terreni, urbanizzazione primaria, opere murarie, allacciamenti di servizi, macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica, scorte di materie prime e semilavorate nel limite massimo del 40 per cento dei restanti investimenti.

Sono escluse dalle agevolazioni le spese relative ad investimenti realizzati anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di finanziamento all'istituto di credito. Sono altresì esclusi i programmi di spese già realizzati in misura superiore al 60 per cento anteriormente all'entrata in vigore della legge 29 novembre 1984, n. 798, o ultimati, dopo detto termine, con l'acquisto delle sole scorte. Ai fini dell'ammissibilità delle spese sostenute nei due anni antecedenti alla presentazione della domanda di finanziamento all'istituto di credito, l'inizio del programma di investimenti è determinato dalla data della prima fattura relativa agli investimenti medesimi.

4. I programmi di cui ai precedenti commi devono comportare investimenti globali non superiori a 6 miliardi di lire, se realizzati nelle aree insufficientemente sviluppate, individuate dal CIPI ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e non superiori ai 4 miliardi di lire, se realizzati nei restanti territori.

Art. 3.

Finanziamenti - Contributi

1. Per la realizzazione dei programmi di cui al precedente art. 2 può essere concesso un contributo in conto interessi a fronte di finanziamenti a tasso di interesse, anche variabile, ammortizzabili in rate semestrali, richiesti dopo l'entrata in vigore della legge 29 novembre 1984, n. 798, accordati da istituti di credito di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

La misura dei predetti finanziamenti agevolati non può superare il 60 per cento degli investimenti globali, comprendenti gli investimenti fissi e le scorte, nelle aree insufficientemente sviluppate, ed il 50 per cento nei restanti territori. La durata massima dei finanziamenti è fissata in dieci anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiori a tre anni.

2. Il contributo di cui al precedente comma è semestrale, posticipato e commisurato alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento vigente alla data di stipulazione del contratto, ovvero al tasso del contratto stesso se inferiore, e la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse agevolato, pari al 60 per cento del tasso di riferimento vigente alla data della stipula.

Per i periodi di utilizzo e preammortamento e fino all'inizio dell'ammortamento, il contributo è commisurato alla differenza tra il tasso di riferimento vigente alla data di stipulazione del contratto, ovvero al tasso del contratto stesso se inferiore, ed il tasso di interesse agevolato definito come al comma precedente.

Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento, cessa con l'ultima rata di ammortamento dello stesso ed è assoggetato alla ritenuta d'acconto di cui all'art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 4.

Domanda di concessione e procedura

1. Le domande di concessione del contributo, riguardanti singole iniziative finanziate ai sensi del precedente art. 3, devono essere redatte in carta legale secondo lo schema allegato, che fa parte integrante del presente decreto (allegato *A*), corredate della documentazione nello stesso indicata, e trasmesse, in originale e copia, dalle imprese al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il termine di sessanta giorni dalla data della deliberazione dell'istituto finanziatore.

Il periodo di sessanta giorni decorre dal giorno successivo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, per le domande di finanziamento presentate agli istituti di credito anteriormente alla data medesima.

Le domande di contributo sono altresì trasmesse in copia agli istituti di credito ed alla giunta regionale del Veneto, che può esprimere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, il proprio motivato parere con riferimento alle finalità della legge 29 novembre 1984, n. 798.

Al momento della presentazione della domanda di contributo, l'impresa non deve essere in liquidazione né soggetta ad amministrazione controllata, a concordato preventivo, a fallimento.

2. Le imprese che realizzino progetti con investimenti globali superiori ai due miliardi, contestualmente alla domanda di finanziamento all'istituto di credito a medio termine, devono presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica, segreteria del CIPI, una richiesta di autorizzazione alla realizzazione dei progetti di investimenti previsti, sulla base del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 11 giugno 1977 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 giugno 1977).

3. Il contributo in conto interessi è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Comitato interministeriale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

4. Il contributo in conto interessi è liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a fronte dell'integrale realizzazione del programma di investimenti e della erogazione a saldo del finanziamento.

A tal fine, l'impresa beneficiaria, avuta comunicazione della avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti del decreto di concessione, trasmetterà domanda di liquidazione del contributo, redatta in carta legale secondo lo schema allegato che fa parte integrante del presente decreto (allegato *B*) e corredata della documentazione nello stesso indicata. Domanda e documentazione devono essere trasmesse in originale e copia.

5. Qualora alla data della deliberazione del comitato di cui al precedente comma 3, il programma di investimenti sia stato integralmente realizzato ed il finanziamento completamente erogato, il contributo potrà

essere concesso e liquidato con unico decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. Le domande di contributo concernenti unità locali, per le quali siano state già concesse le agevolazioni creditizie di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1984, n. 798, potranno essere prese in considerazione solo se relative a nuovi investimenti proposti agli istituti di credito non prima di tre anni dalla data di richiesta del precedente finanziamento.

Art. 5.

Variazioni - Conservazione della destinazione degli impianti - Divieto di cumulo - Ispezioni

1. Le variazioni concernenti i programmi di investimento oggetto delle domande di agevolazione o le imprese beneficiarie dei contributi, devono essere comunicate dalle imprese stesse entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuta modificazione, in carta legale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la necessaria approvazione, ed adeguatamente corredate della relativa documentazione, secondo lo schema allegato (allegato *C*) che fa parte integrante del presente decreto. Le comunicazioni e la relativa documentazione devono essere trasmesse in originale e copia.

Dette comunicazioni devono essere trasmesse in copia anche agli istituti di credito ed alla giunta regionale del Veneto che può esprimere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla ricezione, il proprio motivato parere con riferimento alle finalità della legge 24 novembre 1984, n. 798.

Le imprese beneficiarie risponderanno dei danni che deriveranno alla pubblica amministrazione dalla mancata, imprecisa o tardiva comunicazione delle variazioni intervenute. I contributi indebitamente percepiti dovranno essere restituiti secondo le modalità indicate nel successivo art. 7.

2. Ai fini di quanto disposto dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per il coordinamento con le agevolazioni previste da altre leggi statali e regionali, si considerano rientranti nel programma oggetto della domanda di contributo ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798, tutti gli investimenti effettuati o da effettuare nel periodo di realizzazione dell'iniziativa.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà effettuare verifiche presso le imprese beneficiarie per accertare la realizzazione dei programmi di investimento.

Art. 6.

Erogazione del contributo

1. Ai fini dell'erogazione delle rate contributive in conto interessi aventi scadenze successive alla data della domanda di liquidazione, l'impresa beneficiaria dovrà presentare entro il 31 marzo ed il 31 ottobre di ogni anno apposite domande, redatte in carta legale, ed adeguatamente corredate della relativa documentazione, secondo lo schema allegato (allegato *D*) che fa parte integrante del presente decreto. Domanda e documentazione devono essere trasmesse in originale e copia.

Art. 7.

Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato qualora gli investimenti non siano iniziati entro un anno dalla data del decreto di concessione del contributo e non siano realizzati entro tre anni dalla data medesima.

2. Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito maggiorato di un interesse pari al costo di provvista riconosciuto dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento. Le somme da rimborsare devono essere versate alle entrate del bilancio dello Stato, capo XVIII, cap. 3600.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto e compatibile con l'art. 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1985
Registro n. 13 *Industria, foglio n.* 334

ALLEGATO *A*

Schema di domanda, in carta legale
di concessione del contributo

Luogo e data . . . .

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione III - 00187 ROMA

e, per il parere:
Alla giunta regionale del Veneto

e, per conoscenza:
A (istituto finanziatore)

DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI AI SENSI DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, N. 798, ART. 18

La ditta sottoscritta . . . . esercente l'attività di . . . ., con sede legale in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . e stabilimento (unità locale, magazzino ufficio ecc.) interessato alla presente operazione in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . tel. . . . . . . telex . . . . ., domicilio fiscale in . . . . codice fiscale . . . . .

1. Chiede

la concessione del contributo di cui all'art. 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, per il programma di investimenti oggetto del finanziamento di L. . . . deliberato in data da . . . .

2. Dichiara

a) di non avere ottenuto, di non avere chiesto e di non avere intenzione di chiedere per il programma di investimenti oggetto della presente domanda, contributi a valere su altre leggi statali, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

b) di avere/non avere presentato altre domande di contributo a norma dell'art. 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798;

c) di non essere soggetta alle procedure concorsuali di cui all'art. 4 del decreto 18 luglio 1985;

d) che lo stabilimento (unità locale, magazzino, ufficio, ecc.) oggetto del programma di investimenti è ubicato/non è ubicato in area dichiarata insufficientemente sviluppata ai sensi dello art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/76;

e) di non avere alienato, ceduto o comunque distratto gli investimenti oggetto della domanda di agevolazione.

3. Allega

1) domanda di finanziamento completa del timbro di ricezione dell'istituto di credito a medio termine, in copia dichiarata conforme all'originale dall'istituto medesimo;

2) estratto di deliberazione dell'istituto di credito a medio termine, recante le condizioni e le modalità di concessione del finanziamento, sottoscritta dall'istituto medesimo;

3) contratto di finanziamento, ove già stipulato con l'istituto di credito a medio termine, in originale o copia dichiarata conforme dall'istituto medesimo o dal notaio o da pubblico ufficiale;

4) piani di ammortamento, ove il contratto sia stato già stipulato, in originale o copia dichiarata conforme dall'istituto di credito o dal notaio o da pubblico ufficiale;

5) dichiarazione dell'istituto di credito di avvenuto integrale, utilizzo, se effettuato, del finanziamento con indicazione della data e dell'importo di ogni singola erogazione;

6) quietanze di ammortamento, o loro copia autenticata o dichiarata conforme dall'istituto di credito a medio termine, relativa ai pagamenti effettuati all'istituto di credito;

7) modulo notizie (il cui esemplare è allegato) debitamente compilato e sottoscritto;

8) una relazione illustrante:

a) le finalità dell'iniziativa;

b) le opere e gli impianti oggetto di investimento, con allegato elenco analitico delle spese sostenute e/o previste;

c) il rispetto dei valori ambientali e socio-economici indicati dall'art. 2, comma 1, lettere *a*) e *b*) del decreto ministeriale 18 luglio 1985;

d) eventuale atto notorio o dichiarazione sostitutiva effettuata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'avvenuta integrale realizzazione del programma di investimenti;

9) certificato di iscrizione nel registro delle ditte rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha sede lo stabilimento o l'unità finanziata, in data non anteriore a trenta giorni dalla domanda di contributo;

10) certificato di iscrizione all'INPS, con indicazione del numero dei dipendenti e del settore di inquadramento, rilasciato in data non anteriore a trenta giorni dalla domanda di contributo;

11) certificato di vigenza del competente tribunale, rilasciato in data non anteriore a trenta giorni dalla domanda di contributo;

12) ricevuta di ritorno, in originale o copia, o documento equipollente relativo all'invio della domanda alla giunta regionale del Veneto;

13) ricevuta di ritorno, in originale o copia, o documento equipollente, relativo all'invio della domanda di autorizzazione al Ministero del bilancio e della programmazione economica segreteria del CIPI, per i progetti con investimento globale superiore a due miliardi di lire;

14) copia autenticata della concessione edilizia comunale per lavori concernenti strutture, manutenzioni straordinarie o mutamenti di destinazione d'uso;

15) copia autenticata dell'attestazione comunale di agibilità, a lavori ultimati;

16) copia autenticata dell'autorizzazione del magistrato delle acque ai sensi della legge n. 366/63, per opere fisse di scarico o sversamento delle acque direttamente nella laguna di Venezia, ovvero dichiarazione rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il rispetto di quanto disposto dalla legge n. 366/63, con riserva di presentare l'autorizzazione unitamente alla richiesta di liquidazione del contributo;

17) copia autenticata delle autorizzazioni comunali per gli scarichi in fognatura e in acque superficiali ai sensi della legge n. 319/76 ovvero delle speciali prescrizioni per Venezia di cui alla legge n. 171/73 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 962/73, ovvero dichiarazione rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il rispetto di quanto disposto dalle predette leggi, con riserva di presentare le autorizzazioni unitamente alla richiesta di liquidazione del contributo;

18) per gli sversamenti di reflui nell'impianto del consorzio comunale di depurazione (CCID), in fase di attivazione, autorizzazione del consorzio medesimo, in copia autenticata, ovvero dichiarazione rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il rispetto di quanto disposto dal consorzio, con riserva di presentare l'autorizzazione unitamente alla richiesta di liquidazione del contributo;

19) per attività classificate ai sensi degli articoli 216 e 217 del testo unico della legge sanitaria n. 1265/34, eventuali prescrizioni del comune relative all'insediamento, nonché dichiarazione rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il rispetto delle prescrizioni stesse;

20) per gli impianti ubicati nei comuni di Venezia e di Mira soggetti al controllo del comitato regionale inquinamento atmosferico, approvazione da parte del comitato medesimo, del progetto relativo alle emissioni in atmosfera e conseguenti prescrizioni comunali per il controllo delle stesse, nonché dichiarazione rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il rispetto delle prescrizioni stesse;

21) per gli impianti di smaltimento o di stoccaggio dei rifiuti soggetti alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82, autorizzazione regionale;

22) due fotocopie della domanda e di tutta la documentazione.

4. Si impegna

non essendo ancora completato il programma di investimenti, a presentare all'atto della successiva richiesta di liquidazione del contributo, i documenti di cui ai precedenti punti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e, se del caso, 3.15, unitamente ad atto notorio o dichiarazione sostitutiva effettuata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'avvenuta, integrale realizzazione del programma di investimenti e relativo elenco analitico delle spese sostenute.

La sottoscritta si impegna inoltre a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni variazione dell'assetto aziendale, degli investimenti oggetto del programma e del contratto di finanziamento, entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuta modificazione, tenuto conto di quanto disposto in particolare dagli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 18 luglio 1985.

La sottoscritta dichiara che quanto è contenuto nella presente domanda è vero e reale.

Timbro della ditta

Legale rappresentante

Nome . . . .

Cognome . . . .

Posizione nella ditta . . . . . .

Firma . . . .

MODULO NOTIZIE
RIGUARDANTE LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
(Art. 18 della legge 24 novembre 1984, n. 798)

Le notizie raccolte in questo modulo sono rigorosamente riservate; le stesse potranno anche essere usate per fini statistici, senza alcun riferimento a casi singoli. E' necessario rispondere in modo chiaro ed esauriente a tutte le domande; nel caso di mancata od incompleta risposta non si potrà dare corso all'istruttoria.

posizione pratica (riservata al MICA)

1
Denominazione e natura giuridica della ditta . . . .

Oggetto sociale . . . .

Sede legale (indirizzo) . . . .

2
Sede amministrativa (indirizzo) . . . .

Iscritta alla C.C.I.A.A. di . . il . . . . . . n. . .

3
Ubicazione attuali stabilimenti . . . . .

4
Denominazione istituto finanziatore . . . .

Data di presentazione della domanda all'istituto finanziatore . . . .

(la data è quella del timbro di ricezione)

5
Data costituzione società . . . . . Data inizio attività . . . . .

6
Capitale sociale (milioni) . . . . Capitale investito (milioni) . . . .

Partecipanti all'impresa (indicare i soci e loro quota) . . . .

7

Personale dipendente in costanza di lavoro	Prima della realizzazione del programma	Dipendenti in entrata a regime del programma
Dirigenti		
Impiegati		
Operai stabili		
Operai stagionali: numero giorni . . . anno . . .		
Addetti a studi, ricerche, vendite		
Totale dipendenti in costanza di lavoro . .		

	Produzione principali prodotti o servizi				
	Unità di misura	Quantità annua prodotta	Valore della produzione totale	Valore medio unitario	% sul valore produzione totale
Prima della realizzazione del programma					
In entrata a « regime » dell'imp. .					

Con riferimento agli anni indicati nel punto precedente precisare:

	Capacità produttiva e % utilizz. impianto			
	Esercizio	Unità di misura	Quantità	Ore annue lavorative
Capacità produttiva prima della realizzazione del programma . .				
% utilizzazione cap. produtt. prima real. programma .				
Capacità produttiva con programma a « regime » .				
% utilizzazione cap. prod. con programma a « regime » .				

Fatturato relativo al triennio precedente l'inizio degli investimenti		
Esercizio	Totale	di cui per l'Estero
19		
19		
19		

Fatturato previsto dopo l'entrata a « regime » del programma		
Esercizio	Totale	di cui per l'Estero

Mercati di approvvigionamento delle materie prime in % del fatturato:

Prima della realizzazione del programma:
Italia . . . . %
Estero . . . . %

A « regime » del programma:
Italia . . . . %
Estero . . . . %

Tipo di iniziativa:
01 - nuovo impianto o conversione di .
02 - ampliamento o diversificazione di .
05 - ammodernamento

Ubicazione dell'iniziativa (indirizzo)

1 - Area di insufficiente sviluppo . . ( )
2 - Area di sufficiente sviluppo . . ( )

Settore economico dell'iniziativa (secondo class. ISTAT 1981)

Attività produttiva o servizi dell'iniziativa .

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI (Lire)

16

Terreno . . . . Fabbricati . . . .

Macchinari ed attrezzature . . . . Imp. antinquinamento . . . .

Automezzi . . . . Progett. e direz. lavori . . . .

Scorte . . . . Altre (da precisare) . . . .

Totale investimenti . . . .

---

17 Finalità dell'investimento . . . .

18

Data inizio realizzazione del programma . . . .

Data di prevista/effettiva ultimazione del programma . . . .

Data entrata « a regime » . . . .

DELIBERAZIONE DELL'ISTITUTO

19

Finanziamento di L. . . Deliberato il . . . . per anni . . .

Contratto di finanziamento stipulato il . . . . al tasso del . . . .

20

Erogazione a saldo del finanziamento data . . . . L. . . . .

(In caso di avvenuta erogazione a saldo, compilare anche la scheda di liquidazione di cui all'allegato C).

21

Note:

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

RISERVATO AL MICA

CODICI MECCANOGRAFICI

Ist.	Posizione	Reg.	Prov.	Comune	Sett.	Att.	Iniz.	Terr.	T. soc.	N. Protocollo

Data richiesta parere regione . . . . Data richiesta autorizzazione CIPI . . . .

Parere « sfavorevole » datato . . . . Autorizzazione « concessa » il . . . .

Parere « favorevole » datato . . . . Autorizzazione « non concessa » il . . . .

Parere « non pervenuto » . . . . ( ) Autorizzazione « non pervenuta » . . . . ( )

Parere « non espresso » . . . . ( ) Autorizzazione « non espressa » . . . . ( )

Proposta di intervento:

Sul finanziamento di L. . . . . per anni . . . . . . al contributo % . . . .

SIGLA

Note per gli uffici:

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

ALLEGATO AL «MODULO NOTIZIE» DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Situazione dell'impresa al . . . . (1)

A - *Disponibilità e crediti*: (milioni di lire)

Cassa e banche . . . . L. . . . .
Crediti . . . . L. . . . .
Diversi . . . . L. . . . .

L. . . . .

B - *Passivo a breve*:

Banche . . . . L. . . . .
Fornitori ordinari . . . . L. . . . .
Fornitori impianti . . . . L. . . . .
Diversi . . . . L. . . . .

L. . . . . L. . . . .
saldo liquidità
A — B

C - *Magazzino*:

Materie prime . . . . L. . . . .
Semilavorati . . . . L. . . . .
Prodotti finiti . . . . L. . . . .
Materiale di consumo . . . . L. . . . .

L. . . . . L. . . . .
saldo finanziario
A — B + C

D - *Patrimonio*:

Capitale sociale . . . . L. . . . .
Riserve . . . . L. . . . .
Rivalutazione conguaglio monetario . . . . . . L. . . . .
Utile del periodo . . . . L. . . . .

L. . . . .

E - *Passivo consolidato*:

Finanziamento a medio termine . . . . L. . . . .
C/c soci . . . . L. . . . .
Obbligazioni (sottoscritte da . . . .) L. . . . .
Debiti verso collegate . . . . L. . . . .

L. . . . .

F - *Fondi:*

Ammortamento . . . . L. . . . .
Liq. pers.; imp. e tasse; sval. cred.; ecc. . . . . L. . . . .

L. . . . .

G - *Immobilizzi tecnici:*

Terreni e fabbricati . . . . L. . . . .
Macchinari, imp. ed attrezz. . . . . L. . . . .
Automezzi . . . . L. . . . .

L. . . . .

H - *Immobilizzi finanziati:*

Partecipazione . . . . L. . . . .
Crediti vs. aziende collegate . . . . L. . . . .
Perdite . . . . L. . . . .

L. . . . .

	Es.	Es.	al . . . . . (1)	al . . . . . . (2)
		(valori in milioni)		
Vendite	L.	L.	L.	L. . . . .
Di cui in export	L.	L.	L.	L. . . . .
Utile (o perdita)	L.	L.	L.	L. . . . . . .
Ammortamenti	L.	L.	L.	L. . . . .
Oneri finanziari	L.	L.	L. . . .	L. . . . .
Costo personale	L.	L.	L.	L. . . . .
Costi produzione	L.	L.	L.	L. . . . .
Costi generali	L.	L.	L.	L. . . . .
Dipendenti	N.	N.	N.	N. . . . . .

(1) Riferito al periodo più recente precedente l'inizio del programma.
(2) Riferito all'entrata «a regime» del programma.

Timbro della ditta

Legale rappresentante

Nome . . . .

Cognome . . . .

Posizione nella ditta . . . .

Firma . . . .

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL «MODULO NOTIZIE»

Punto 5/6. — Per le società di fatto e per le imprese individuali, indicare: come data di costituzione quella di iscrizione alla C.C.I.A.; come capitale sociale quello netto (attivo meno passivo) risultante alla data precedente l'inizio del programma oggetto del finanziamento agevolato.

Punto 7. — Nella voce «dipendenti prima della realizzazione del programma», indicare il numero dei dipendenti in costanza di rapporto di lavoro alla data precedente l'inizio del programma, mentre nella voce «dipendenti in entrata a regime del programma» dichiarare il numero dei dipendenti che si prevede di avere, sempre in costanza di rapporto di lavoro, al momento immediatamente precedente la scadenza della prima rata di ammortamento del finanziamento.

Punto 8. — Con riferimento all'anno precedente l'inizio della realizzazione del programma, indicare, per le principali produzioni, le quantità annue prodotte, il loro valore globale, il valore medio per unità di prodotto nonché la percentuale del valore di ciascun prodotto sul valore complessivo della produzione annua, naturalmente da riferire alla sola iniziativa oggetto della domanda. Le stesse indicazioni vanno fatte per la produzione prevista a entrata a «regime» dell'impianto secondo quanto dichiarato nel precedente punto 7.

Punto 9. — Indicare, con riferimento agli stessi periodi considerati nel precedente punto 8, la capacità produttiva annua dell'impianto, nonché la percentuale della sua utilizzazione.

Punto 10. — Indicare l'importo totale dei fatturati (al netto di IVA ed abbuoni) relativi al triennio precedente la data di inizio del programma distinguendo la parte destinata alle esportazioni. Per le previsioni indicare l'ammontare del fatturato che si conseguirà dopo l'entrata «a regime» dell'impianto. Le % di approvvigionamento delle materie prime vanno calcolate sullo ammontare del fatturato dell'azienda nell'anno precedente l'inizio della realizzazione del programma e dopo l'entrata «a regime» del programma, secondo le date di riferimento considerate nello stesso quadro 10.

Punto 14. — Con riferimento alla classificazione delle attività economiche dell'ISTAT, ed. 1981, serie C, indicare la classe di attività economica di appartenenza dell'iniziativa (ad es. alimentare, tessile, meccanico ecc.).

Punto 15. — Indicare l'attività produttiva dell'iniziativa (es. produzione di pasta alimentare corta e lunga ecc.).

Punto 17. — Breve descrizione delle finalità che si intendono perseguire con l'attuazione del programma.

Note:

Indicare:

a) eventuali altri finanziamenti agevolati precisando se l'attuale programma è distinto e separato da eventuali programmi precedenti;

b) per le opere realizzate nel biennio precedente la data di presentazione della domanda all'istituto ed incluse nel presente programma, indicare la data della prima fattura relativa agli investimenti fissi inclusi nel programma;

c) per il programma oggetto della presente domanda, dichiarare di non aver ottenuto, né chiesto, né di chiedere altre agevolazioni;

d) eventuali altre notizie.

N.B. — I dati di cui al modulo notizie sono indicati dalla ditta sotto la propria responsabilità.

La situazione patrimoniale dell'impresa allegata al modulo notizie deve essere sottoscritta dalla ditta.

ALLEGATO *B*

Schema di domanda in carta legale
di liquidazione del contributo

Luogo e data . . . .

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale - Divisione IV - 00187 ROMA

e, p.c.:

Alla giunta regionale del Veneto - 30121 VENEZIA

A (istituto finanziatore)

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI AI SENSI DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, N. 798, ART. 18

In riferimento alla precedente domanda di concessione di contributo, in data . . . . ed al relativo decreto di concessione n. . . . del . . . . ., registrato alla Corte dei conti il . . . ., foglio n. . . ., registro n. . . ., la ditta con sede legale in . . . . domicilio fiscale in . . . . codice fiscale . . . .

1. Chiede

la liquidazione dei contributi, mediante accredito sul c/c numero . . . presso la Banca . . . . . . filiale di . . . .

Chiede altresì l'erogazione dei contributi relativi alle n. . . . . . rate di ammortamento scadute il . . . . . ed alla rata avente scadenza il prossimo 30 giugno . . . (ovvero 31 dicembre . . .).

2. Allega

1) contratto di finanziamento, in originale o copia dichiarata conforme dall'istituto di credito o dal notaio o da pubblico ufficiale;

2) piani di ammortamento, in originale o copia dichiarata conforme dall'istituto di credito o dal notaio o da pubblico ufficiale;

3) dichiarazione dell'istituto di credito di avvenuto integrale, utilizzo, del finanziamento con indicazione della data e dell'importo di ogni singola erogazione;

4) quietanze di ammortamento, o loro copia autenticata, relative ai pagamenti effettuati all'istituto di credito;

5) attestazione comunale di agibilità, a lavori ultimati, ove necessaria;

6) certificato di vigenza rilasciato dal competente tribunale in data non anteriore a trenta giorni dalla data della domanda;

7) atto notorio o dichiarazione sostitutiva effettuata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in data non anteriore a trenta giorni dalla data della domanda, resa dal legale rappresentante, attestante che l'impresa non ha cessato l'attività nell'unità locale finanziata, non ha conferito o venduto o ceduto in affitto o in comodato o destinato ad altro uso l'unità locale medesima o comunque gli investimenti agevolati, non ha estinto, parzialmente o totalmente, in via anticipata il finanziamento;

8) atto notorio o dichiarazione sostitutiva effettuata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'avvenuta, integrale realizzazione del programma di investimenti;

9) copia autenticata dell'autorizzazione del magistrato delle acque ai sensi della legge n. 366/63, per opere fisse di scarico o sversamento delle acque direttamente nella laguna di Venezia (qualora non sia stata già inviata unitamente alla domanda di concessione);

10) copia autenticata delle autorizzazioni comunali per gli scarichi in fognatura e in acque superficiali ai sensi della legge n. 319/76 ovvero delle speciali prescrizioni per Venezia di cui alla legge n. 171/73 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 962/73 (qualora non sia stata già inviata unitamente alla domanda di concessione);

11) per gli sversamenti di reflui nell'impianto del consorzio comunale di depurazione (CCID), in fase di attivazione, autorizzazione del consorzio medesimo, in copia autenticata (qualora non sia stata già inviata unitamente alla domanda di concessione);

12) elenco analitico delle spese sostenute;

13) scheda di liquidazione allegata;

14) due fotocopie della presente domanda e di tutta la documentazione.

3. Si impegna

a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni variazione dell'assetto aziendale, degli investimenti oggetto del programma e del contratto di finanziamento, entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuta modificazione, tenuto conto di quanto disposto in particolare dagli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 18 luglio 1985.

Si impegna altresì a presentare, entro il 31 marzo ed il 31 ottobre di ogni anno, domande di erogazione dei contributi ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 18 luglio 1985.

Timbro della ditta

Legale rappresentante

Nome . . . .

Cognome . . . .

Posizione nella ditta . . . . .

Firma . . . .

SCHEDA DI LIQUIDAZIONE
RIGUARDANTE LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
(Art. 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798)

Data .

1

Posizione Ministero

Ditta .

Istituto finanziatore

Decreto di concessione n. . . del .

Contratto di mutuo del . Atto aggiutivo del .

2

Finanziamento risultante da: Provvedimento concessione L.
Contratto di mutuo . L.

Durata finanziamento risultante da: Provvedimento concessione anni
Contratto di mutuo . anni

Tasso riferimento annuo posticipato e relativo tasso semestrale equivalente risultante dal contratto di mutuo .

3

Denominazione della ditta risultante dal:
a) provvedimento concessione .
b) contratto di mutuo

4

b) Finanziamento:

— Utilizzo:

L.	dal	al	Contr. Stato L. .
L.	dal	al	Contr. Stato L. .
L.	dal	al	Contr. Stato L. .
L.		Contributo Stato per utilizzo finanziamento	L. .

5

— Preammortamento:

L.	. dal .	al	Contr. Stato L. .
L.	. dal .	al	Contr. Stato L. .
L.	. dal .	al	Contr. Stato L. .

6

Rate semestrali di ammortamento n.
Prima rata ammortamento data . L. .
Ultima rata ammortamento data L. .

Determinazione rata semestrale di ammortamento:
a) al tasso del [fisso ( ) variabile ( )] . . L. .
b) al tasso agevolato . . L. .
c) importo contributo semestrale dello Stato . . L. .

Annotazioni eventuali:

Visto dall'Ufficio riscontro contabile MICA

ALLEGATO *C*

Schema di domanda in carta legale
di approvazione delle variazioni

Luogo e data . . . . .

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale - Divisione III - 00187 ROMA

e, p.c.:

Alla giunta regionale del Veneto - 30121 VENEZIA

A (istituto finanziatore)

DOMANDA DI APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI DI:

(Legge 29 novembre 1984, n. 798, art. 18)

( ) importo finanziamento;

( ) importo degli investimenti;

( ) durata del finanziamento;

( ) località in cui sorgerà l'iniziativa;

( ) ragione sociale della ditta mutuataria;

( ) sede legale della ditta mutuataria;

( ) altri da precisare.

In riferimento alla precedente domanda di concessione/liquidazione/erogazione di contributi, in data . . . ed al relativo decreto di concessione/liquidazione/variazione n. . . . del . . . . registrato alla Corte dei Conti il . . . foglio n. . . registro n. . ., la ditta sottoscritta . . . . . . con sede legale in . . . . domicilio fiscale in . . . . codice fiscale . . . .

1. Comunica

(Illustrare l'avvenuta variazione)

2. Chiede

che sia confermata la concessione/liquidazione dei contributi aventi scadenza . . . .

3. Allega

la seguente documentazione in originale e copia, modificativa di quella precedentemente trasmessa:

(allegare i documenti analoghi a quelli inviati con le precedenti domande, che risultano modificati a seguito dell'avvenuta variazione).

Timbro dell'impresa

Legale rappresentante

Nome . . . .

Cognome . . . .

Posizione nella ditta . . . .

Firma . . . .

ALLEGATO *D*

Schema di domanda in carta legale
di erogazione del contributo

Luogo e data (entro il 31 marzo ed il 31 ottobre di ogni anno)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale - Divisione IV - 00187 ROMA

e, p.c.:

A (istituto finanziatore)

DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
AI SENSI DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, N. 798, ART. 18

In riferimento al decreto di liquidazione del contributo n. . . del . . . ., registrato alla Corte dei Conti il . . . . foglio n. . ., registro n. . . ed al decreto di variazione n. . . del . . . registrato alla Corte dei Conti il . . . foglio n. . . registro n. . . la ditta sottoscritta . . . . . con sede legale in . . . . domicilio fiscale in . . . . codice fiscale . . . . . .

1. Chiede

l'erogazione, mediante accredito sul c/c n. . . presso la Banca . . . . filiale di . . . . . ., dei contributi relativi alle n. . . rate semestrali di ammortamento scadute il . . . . ed alla rata avente scadenza il prossimo 30 giugno . . . . (ovvero 31 dicembre . . . . .).

2. Allega

1) certificato di vigenza rilasciato dal competente tribunale in data non anteriore a trenta giorni dalla data della domanda;

2) atto notorio o dichiarazione effettuata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in data non anteriore a trenta giorni dalla data della domanda, resa dal legale rappresentante, attestante che l'impresa non ha cessato l'attività nell'unità locale finanziata, non ha conferito o venduto o ceduto *in affitto* o *in comodato* o destinato ad altro uso l'unità locale medesima o comunque gli investimenti agevolati, non ha estinto, parzialmente o totalmente, in via anticipata il finanziamento;

3) avviso di pagamento dell'istituto di credito (con comunicazione esplicativa del tasso di interesse applicato in base al contratto, qualora sia stato concordato un tasso variabile);

4) due fotocopie della presente domanda e della documentazione.

3. Si impegna

a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni variazione dell'assetto aziendale, degli investimenti effettuati e del contratto di finanziamento, entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuta modificazione, tenuto conto di quanto disposto in particolare dagli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 18 luglio 1985.

Timbro della ditta

Legale rappresentante

Nome . . . .

Cognome . . . .

Posizione nella ditta . . . . .

Firma . . . .

(6846)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni specializzate delle Nazioni Unite (New York, 21 novembre 1947).

In data 30 agosto 1985, a seguito di autorizzazione disposta con legge 24 luglio 1951, n. 1740, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 5 marzo 1952, è stato depositato a New York, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, lo strumento di adesione dell'Italia relativo alla convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, approvata dall'Assemblea generale delle N.U. il 21 novembre 1947.

Al momento del deposito è stata formulata la dichiarazione seguente:

« Au cas où certaines institutions spécialisées mentionnées dans l'instrument d'adhésion, et auxquelles l'Italie s'engage à appliquer la Convention, décident d'établir sur le territoire italien leur siège principal, ou leurs bureaux regionaux, le Gouvernement italien pourra se prevaloir de la faculté de conclure avec les dites institutions, aux termes de la Section 39 de la Convention, des accords additionnels tendant à préciser en particulier les limites dans lesquelles seront accordés soit l'immunité de juridiction à une certaine institution, soit l'immunité de juridiction et l'exemption d'impôts aux fonctionnaires de la même institution ».

Il Governo italiano, conformemente alla sezione 43, ha altresì comunicato al Segretario generale che applicherà le disposizioni della convenzione alle Istituzioni qui di seguito elencate:

I - Organizzazione internazionale del lavoro (O.I.L.);

II - Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.);

III Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (I.C.A.O.);

IV - Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.);

V - Fondo monetario internazionale (F.M.I.);

VI - Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (B.I.R.D.);

VII - Organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.);

VIII - Unione postale universale (U.P.U.);

IX - Unione internazionale delle comunicazioni (U.I.T.);

XI - Organizzazione metereologica mondiale (O.M.M.);

XII - Organizzazione marittima internazionale (I.M.O.);

XIII - Società finanziaria internazionale (I.F.C.);

XIV - Associazione internazionale per lo sviluppo (A.I.D.);

XV - Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (O.M.P.I.);

XVI - Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (I.F.A.D.);

XVII - Organizzazione internazionale per lo sviluppo industriale (U.N.I.D.O.).

In conformità agli articoli 2 e 46, l'Italia è altresì vincolata agli annessi dal I al IX, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 5 marzo 1952.

Si fornisce di seguito al presente comunicato il testo dei soli annessi modificati dopo il 1952 e quello relativo ad Istituzioni non elencate nella sezione 1 dell'accordo del 1947:

II - Organizzazione delle Nazione Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.): secondo testo riveduto dell'annesso II;

VII - Organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.): terzo testo riveduto dell'annesso VII;

XI - Organizzazione metereologica mondiale (O.M.M.): si applicano le clausole standard senza modifica;

XII - Organizzazione marittima internazionale (I.M.O.): secondo testo riveduto dell'annesso XII;

XIII - Società finanziaria internazionale (I.F.C.): annesso XIII;

XIV - Associazione internazionale per lo sviluppo (A.I.D.): annesso XIV;

XV - Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (O.M.P.I.): annesso XV;

XVI - Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (I.F.A.D.): annesso XVI.

Conformemente all'art. XI, sezione 44, la convenzione è entrata in vigore, tra l'Italia e le Istituzioni specializzate sopraelencate, in data 30 luglio 1985, ad eccezione dell'UNIDO con la quale diverrà applicabile, allorché questa Istituzione avrà effettuato gli adempimenti previsti dalla sezione 37 (per ora è applicabile la convenzione del 13 febbraio 1946, come da comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 18 luglio 1985).

Si fornisce di seguito il testo degli annessi di cui al presente comunicato:

ANNEXE II[1]

(Second texte révisé)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

Dans leur application à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après désignée par le terme « l'Organisation »), les clauses « uniformes » seront mises en vigueur sous réserve des dispositions suivantes:

1. L'article V et la section 25, alinéas 1 et 2, I, de l'article VII s'appliqueront au Président du Conseil de l'Organisation et aux représentants des Membres associés, sous réserve que tout abandon de l'immunité du Président, d'après la section 16, sera effectué par le Conseil de l'Organisation.

2. i) Les experts (autres que les fonctionnaires auxquels se rapporte l'article VI) siégeant dans les comités de l'Organisation, ou chargés par celle-ci de missions, bénéficieront des privilèges et immunités suivants, dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour s'acquitter effectivement de leurs fonctions, y compris le temps passé en déplacement pour le compte desdits comités ou missions:

a) Immunités contre arrestation de leur personne ou saisie de leurs bagages personnels;

b) En ce qui concerne les propos énoncés oralement ou par écrit, ou les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles, immunité contre toute action en justice, cette immunité devant continuer de s'appliquer même si l'intéressé ne siège plus dans des comités de l'Organisation ou n'est plus chargé par elle de missions;

c) Seront accordés les mêmes exonérations en ce qui concerne les restrictions sur le change et en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles dont bénéficient les représentants officiels des gouvernements étrangers en missions temporaires d'un caractère officiel;

d) Inviolabilité de leurs papiers et documents relatifs aux travaux dont ils s'acquittent pour le compte de l'Organisation et aux fins de communication avec l'Organisation, droit d'utiliser des codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou valises diplomatiques.

ii) Relativement à *d* de l'alinéa 2, i, ci-dessus, s'appliquera le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses uniformes.

iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts pour servir les intérêts de l'Organisation et non pour servir les intérêts personnels du bénéficiaire. L'Organisation aura le droit et même le devoir de renoncer à l'immunité de n'importe

---

[1] Texte authentique reçu par le Secrétaire général le 28 décembre 1965.

quel expert si, de l'avis de l'Organisation, cette immunité empêchait la justice de suivre son cours et si cette renonciation ne portait pas préjudice aux intérêts de l'Organisation.

3. Les privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnes à la Section 21 des clauses standard seront accordés au Directeur général adjoint ainsi qu'aux Sous-Directeurs généraux de l'Organisation.

ANNEXE VII [2]

(Troisième texte révisé)

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation mondiale de la santé (ci-après désignée sous le nom de « l'Organisation ») sous réserve des dispositions suivantes:

1. Les personnes désignées pour faire partie du Conseil exécutif de l'Organisation, leurs suppléants et conseillers bénéficieront des dispositions de l'article V et de la section 25, paragraphes 1 et 2, I, de l'article VII, à cette exception près que toute levée d'immunité les concernant, en vertu de la section 16, sera prononcée par le Conseil.

2. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article VI), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ces privilèges et immunités leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions:

a) Immunité d'arrestation ou de saisie de leurs bagages personnels;

b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits); les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière;

c) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions monetaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

d) Inviolabilité de tous papiers et documents;

e) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l'Organisation.

ii) Le bénéfice des privilèges et immunités mentionnés aux alinéas *b* et *e* ci-dessus est accordé, dans l'exercice de leurs fonctions, aux personnes faisant partie des groupes consultatifs d'experts de l'Organisation.

iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

3. Les dispositions de l'article V et de la section 25, paragraphes 1 et 2, I, de l'article VII s'étendent aux représentants des Membres associés qui participent aux travaux de l'Organisation, conformément aux articles 8 et 47 de la Constitution.

4. Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 des clauses standard est également accordé à tout directeur général adjoint, sous-directeur général et directeur régional de l'Organisation.

ANNEXE XI [3]

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

[*Traduction*]

Les clauses standard s'appliqueront sans modification.

[2] Texte authentique reçu par le Secrétaire général le 25 juillet 1958.
[3] Texte authentique anglais reçu par le Secrétaire général le 29 décembre 1951.

ANNEXE XII [4]

(Texte révisé)

ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE CONSULTATIVE DE LA NAVIGATION MARITIME

1. Le Secrétaire général de l'Organisation, le Secrétaire général adjoint et le Secrétaire du Comité de la sécurité maritime jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 de l'article VI des clauses standard, sous cette réserve que les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas l'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'Organisation à appliquer à ses nationaux la section 21 de l'article VI des clauses standard.

2. *a*) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article VI), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités si-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions:

i) Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de bagages personnels;

ii) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits); les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière;

iii) Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

iv) Inviolabilité de toutes pièces et documents relatifs aux travaux qu'ils effectuent pour l'Organisation;

v) Droit d'utiliser des codes chiffrés ainsi que de recevoir des documents et de la correspondance par des courriers ou des valises scellées pour leurs communications avec l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime.

(Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable aux dispositions prévues ci-dessus aux points iv et v.).

b) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

ANNEXE XIII [5]

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE INTERNATIONALE

[*Traduction*]

La Convention (y compris la présente annexe) s'appliquera à la Société financière internationale (ci-après désignée sous le nom de « la Société ») sous réserve des dispositions suivantes:

1. Le texte suivant remplacera celui de la section 4:

« La Société ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d'un État membre où la Société possède une succursale, où elle a nommé un agent en vue d'accepter des sommations ou avis de sommations, ou bien où elle a émis ou garanti des valeurs mobilières. Aucune poursuite ne pourra être intentée par des États membres ou par des personnes représentant lesdits États membres ou tenant d'eux des droits de réclamation. Les biens et les avoirs de la Société, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, ne pourront faire l'objet d'aucune saisie, opposition ou exécution, quelle qu'elle soit, tant qu'un jugement définitif n'aura pas été rendu contre la Société ».

[4] Texte authentique reçu par le Secrétaire général le 9 juillet 1968.
[5] Texte authentique anglais reçu par le Secrétaire général le 22 avril 1959.

2. L'alinéa *b* de la section 7 des clauses standard s'appliquera à la Société, sous réserve des dispositions de la section 5 de l'article III des statuts de la Société.

3. La Société a la faculté de renoncer à l'un quelconque des privilèges et immunités conférés en vertu de l'article VI de ses statuts, dans la mesure et dans les conditions qu'elle détermine.

4. La section 32 des clauses standard ne s'appliquera qu'aux contestations portant sur l'interprétation ou sur l'application des dispositions relatives aux privilèges et immunités dont la Société jouit en vertu de la présente Convention et qui ne font pas partie de ceux qu'elle peut revendiquer en vertu de ses statuts ou de toute autre disposition.

5. Les dispositions de la Convention, y compris celles de la presente annexe, ne portent pas modification ou amendement ni n'exigent la modification ou l'amendement des statuts de la Société, et n'affectent ni ne limitent aucun des droits, immunités, privilèges ou exceptions accordés à la Société ou à l'un de ses membres, gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires ou employés par les statuts de la Société ou par un statut, une loi ou un règlement de l'un quelconque des membres de la Société ou d'une division politique dudit membre, ou par toute autre disposition.

ANNEXE XIV

Association internationale de développement

[*Traduction*]

La Convention (y compris la présente annexe) s'appliquera à l'Association internationale de développement (ci-après dénommée « l'Association ») sous réserve des dispositions suivantes:

1. Le texte suivant remplacera celui de la section 4:

« L'Association ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d'un État membre ou l'Associations possède une succursale, où elle a nommé un agent en vue d'accepter des sommations ou avis de sommations, ou bien où elle a émis ou garanti des valeurs mobilières. Aucune poursuite ne pourra être intentée par des États membres ou par des personnes représentant ces dits États membres ou tenant d'eux des droits de réclamation. Les biens et les avoirs de l'Association, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, ne pourront faire l'objet d'aucune saisie, opposition ou execution, quelle qu'elle soit, tant qu'un jugement définitif n'aura pas été rendu contre l'Association ».

2. La section 32 des clauses standard ne s'appliquera qu'aux contestations portant sur l'interprétation ou sur l'application des dispositions relatives aux privilèges et immunités dont l'Association jouit en vertu de la présente Convention et qui ne font pas partie de ceux qu'elle peut revendiquer en vertu de son acte constitutif ou de toute autre disposition.

3. Les dispositions de la Convention (y compris celles de la presente annexe) ne portent pas modification ou amendement ni n'exigent la modification ou l'amendement de l'acte constitutif de l'Association et n'affectent ni ne limitent aucun des droits, immunités, privilèges ou exemptions accordés à l'Association ou à l'un de ses membres, gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires dirigeants ou employés par l'acte constitutif de l'Association ou par un statut, une loi ou un règlement de l'un quelconque des membres de l'Association ou d'une division politique dudit membre, ou par toute autre disposition.

ANNEX XV

World Intellectual Property Organization

In their application to the World Intellectual Property Organization (hereinafter called « the Organization »), the standard clausese shall operate subject to the following modifications:

1. The privileges, immunities, exemptions and facilities referred to in article VI, section 21, of the standard clauses shall also be accorded to the Deputy Directors General of the Organization.

2. (*a*) Experts (other than officials coming within the scope of article VI) serving on committees of, or performing missions for, the Organization shall be accorded the following privileges and immunities so far as is necessary for the effective exercise of their functions, including the time spent on journeys in connexion with service on such committees or missions:

(i) Immunity from personal arrest or seizure of their personal baggage;

(ii) In respect of words spoken or written or acts done by them in the performance of their official functions, immunity from legal process of every kind, such immunity to continue notwithstanding that the persons concerned are no longer serving on commitees of, or employed on missions for, the Organization;

(iii) The same facilities in respect of currency and exchange restrictions and in respect of their personal baggage as are accorded to officials of foreign Governments on temporary official missions;

(iv) Inviolability for all papers and documents relating to the work on which they are engaged for the Organization;

(v) For their communications with the Organization, the right to use codes and to receive documents and correspondence by courier or in sealed dispatch bags.

In connexion with (iv) and (v) above, the principle contained in the last sentence of section 12 of the standard clauses shall be applicable.

(*b*) Privileges and immunities are granted to the experts referred to in paragraph (*a*) above in the interests of the Organization and not for the personal benefit of the individuals themselves. The Organization shall have the right and duty to waive the immunity of any expert in any case where, in its opinion, the immunity would impede the course of justice and it can be waived without prejudice to the interests of the Organization

ANNEX XVI

International Fund for Agricultural Development

In their application to the International Fund for Agricultural Development (hereinafter called « the Fund ») tre standard clauses shall operate subject to the following provisions:

1. The privileges, immunities, exemptions and facilities referred to in section 21 of the standard clauses shall also be accorded to any Vice-President of the Fund.

2. (i) Experts (other than officials coming within the scope of article VI) serving on commitees of, or performing missions for the Fund shall be accorded the following privileges and immunities so far as is necessary for the effective exercise of their functions, including the time spent on journeys in connection with service on such committees or missions:

(*a*) immunity from personal arrest or seizure of their personal baggage;

(*b*) in respect of words spoken or written or acts done by them in the performance of their official functions, immunity from legal process of every kind, such immunity to continue notwithstanding that the persons concerned are no longer serving on committees of, or employed on missions for, the Fund;

(*c*) the same facilities in respect of currency and exchange restrictions and in respect of their personal baggage as are accorded to officials of foreign governments on temporary official missions;

(*d*) inviolability of their papers and documents relating to the work on which they are engaged for the Fund and, for the purpose of their communications with the Fund, the right to use codes and to receive papers or correspondence by courier or in sealed bags.

(ii) In connection with (*d*) of 2 (i) above, the principle contained in the last sentence of section 12 of the standard clauses shall be applicable.

(iii) Privileges and immunities are granted to the experts in the interests of the Fund and not for the personal benefit of the individuals themselves. The Fund shall have the right and the duty to waive the immunity of any expert in any case where in its opinion the immunity would impede the course of justice, and it can be waived without prejudice to the interests of the Fund.

(6750)

---

[6] Texte authentique anglais reçu par le Secrétaire général le 15 février 1962.

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e l'Australia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Canberra il 14 dicembre 1982.

Il giorno 5 novembre 1985 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e l'Australia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Canberra il 14 dicembre 1982, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 27 maggio 1985, n. 292, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 21 giugno 1985.

In conformità all'art. 29, secondo comma, la convenzione è entrata in vigore il giorno 5 novembre 1985.

(6913)

Entrata in vigore del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca sul soggiorno di lavoratori di uno Stato nell'altro Stato, firmato a Berlino il 27 gennaio 1983.

Il giorno 23 ottobre 1985 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca sul soggiorno di lavoratori di uno Stato nell'altro Stato, firmato a Berlino il 27 gennaio 1983, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 27 maggio 1985 n. 291, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 21 giugno 1985.

In conformità all'art. 14, il protocollo è entrato in vigore il giorno 23 ottobre 1983.

(6914)

Entrata in vigore del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio esecutivo federale dell'Assemblea della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo alla definizione della lista «A» di cui all'accordo del 3 luglio 1965, firmato a Roma il 18 febbraio 1983.

Il giorno 23 ottobre 1985 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio esecutivo federale dell'Assemblea della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo alla definizione della lista «A» di cui all'accordo del 3 luglio 1965, firmato a Roma il 18 febbraio 1983, la cui ratifica è stata autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1985, n. 255, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 13 giugno 1985.

In conformità all'art. 3, il protocollo è entrato in vigore il giorno 23 ottobre 1985.

(6915)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze n. 317 del 27 settembre 1985, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla Banca Toscana la somma di L. 40.000.000 da destinare al dipartimento di pediatria «Ospedale Mayer».

Con decreto del prefetto di Firenze n. 317 del 27 settembre 1985, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Nordra S.r.l. di Milano tre posti allievi (banchi di lavoro completi di registratore e cuffia) del valore di L. 5.114.000 più IVA da destinare al centro linguistico di Ateneo.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 318 del 27 settembre 1985, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'amministrazione provinciale di Firenze la somma di lire 165 milioni da destinare al dipartimento di ingegneria elettronica per un «sistema di elaborazione interdipartimentale».

Con decreto del prefetto di Firenze n. 319 del 27 settembre 1985, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'amministrazione provinciale di Firenze la somma di L. 15.000.000 da destinare al dipartimento di ingegneria civile per un progetto sul tema «simulazione di reti idriche di distribuzione».

Con decreto del prefetto di Firenze n. 381 del 27 settembre 1985, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla Banca Toscana la somma di L. 3.000.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica III per l'acquisto di attrezzatura scientifica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 382 del 27 settembre 1985, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal comune di Firenze la somma di L. 2.497.650 da destinare al dipartimento di italianistica per la pubblicazione della bibliografia e gli scritti inediti del prof. Piero Bigongiari.

Con decreto del prefetto d Firenze n. 386 del 27 settembre 1985, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la somma di L. 140.000.000 da destinare all'istituto di patologia generale per ricerche in campo oncologico.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 314 del 27 settembre 1985, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'amministrazione provinciale di Firenze la somma di L. 45.000.000 da destinare al dipartimento di ingegneria elettronica per una ricerca sul tema «Progetto pilota circuiti integrati personalizzati».

Con decreto del prefetto di Firenze n. 316 del 27 settembre 1985, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla S.p.a. S.M.A. - Segnalamento marittimo ed aereo, la somma di L. 500.000 da destinare al dipartimento di fisica per contributo spese di organizzazione del «Tropical Meeting».

Con decreto del prefetto di Firenze n. 385 del 27 settembre 1985, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla società Sharp la somma di L. 30.000.000 da destinare al dipartimento di ingegneria elettronica per il potenziamento dei servizi di certificazione delle affidabilità del software e hardware.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 384 del 27 settembre 1985, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla regione Toscana la somma di L. 9.000.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica III.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 383 del 27 settembre 1985, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla società Bracco industria chimica S.p.a. un abbonamento annuale alla rivista «The International Journal of Immunotherapy» per il valore di L. 240.000 da destinare al dipartimento di farmacologia preclinica e clinica.

(6947)

Errata-corrige al decreto ministeriale 1° luglio 1985 di fissazione del termine per la presentazione delle domande per il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria. (Decreto pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 265 dell'11 novembre 1985).

All'art. 2, terzo comma, punto 10), del decreto citato in epigrafe, dove è scritto: «l'*impiego* a restare,...», leggasi: «l'*impegno* a restare,...».

(6976)

MINISTERO DEL TESORO

N. 222

Corso dei cambi del 14 novembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1764 —	1764 —	1764 —	1764 —	1764 —	1764 —	1764 —	1764 —	1764 —	1764 —
Marco germanico	675,550	675,550	675,80	675,550	675,50	675,52	675,500	675,550	675,550	675,65
Franco francese	221,610	221,610	221,75	221,610	221,50	221,65	221,700	221,610	221,610	221,60
Fiorino olandese	599,970	599,970	600 —	599,970	600 —	599,97	599,980	599,970	599,970	599,96
Franco belga	33,455	33,455	33,455	33,455	33,50	33,45	33,445	33,455	33,455	33,45
Lira sterlina	2515,600	2515,600	2516 —	2515,600	2516 —	2516,20	2516,800	2515,600	2515,600	2515,60
Lira irlandese	2088,600	2088,600	2089 —	2088,600	2089 —	2089,05	2089,500	2088,600	2088,600	—
Corona danese	186,850	186,850	186,85	186,850	186,75	186,86	186,870	186,850	186,850	186,85
Dracma	11,475	11,475	11,48	11,475	—	—	11,470	11,475	11,475	—
E.C.U.	1491,800	1491,800	1492,43	1491,800	1491,90	1491,90	1492 —	1491,800	1491,700	1491,80
Dollaro canadese	1281,900	1281,900	1282 —	1281,900	1282 —	1281,82	1281,750	1281,900	1281,900	1281,90
Yen giapponese	8,676	8,676	8,67	8,676	8,677	8,67	8,678	8,676	8,676	8,68
Franco svizzero	824,120	824,120	823,80	824,120	824 —	824,06	824 —	824,120	824,120	824,12
Scellino austriaco	96,146	96,148	96,10	96,148	96 —	96,13	96,120	96,148	96,148	96,15
Corona norvegese	224,760	224,760	224,50	224,760	224,75	224,78	224,800	224,760	224,760	224,75
Corona svedese	224,850	224,850	224,70	224,850	224,85	224,82	224,800	224,850	224,850	224,85
FIM	314,500	314,500	314,25	314,500	314,50	314,55	314,600	314,500	314,500	—
Escudo portoghese	10,800	10,800	10,83	10,800	10,80	10,81	10,820	10,800	10,800	10,80
Peseta spagnola	11 —	11 —	10,98	11 —	11 —	10,99	10,998	11 —	11 —	11 —
Dollaro australiano	1187 —	1187 —	1190 —	1187 —	1186 —	1186,25	1185,50	1187 —	1187 —	1187 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 novembre 1985

Dollaro USA	1764 —
Marco germanico	675,525
Franco francese	221,655
Fiorino olandese	599,975
Franco belga	33,450
Lira sterlina	2516,200
Lira irlandese	2089,050
Corona danese	186,860
Dracma	11,472
E.C.U.	1491,900
Dollaro canadese	1281,825
Yen giapponese	8,677
Franco svizzero	824,060
Scellino austriaco	96,134
Corona norvegese	224,780
Corona svedese	224,825
FIM	314,550
Escudo portoghese	10,810
Peseta spagnola	10,999
Dollaro australiano	1186,25

Media dei titoli del 14 novembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	55,300
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	99,825
» 6 % » » 1972-87	92,650
» 9 % » » 1975-90	95,500
» 9 % » » 1976-91	92,650
» 10 % » » 1977-92	93 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	97,300
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	90,900
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	100,450
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	85,250
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,350
» » » » EFIM 1-8-1988	103,050
» » » » 1- 1-1982/86	100 —
» » » » 1- 3-1982/86	100,700
» » » » 1- 5-1982/86	101 —
» » » » 1- 6-1982/86	100,700
» » » » 1- 7-1982/86	101,675
» » » » 1- 7-1983/86	99,975
» » » » 1- 8-1982/86	100,675
» » » » 1- 8-1983/86	100 —
» » » » 1- 9-1982/86	100,650
» » » » 1- 9-1983/86	100,050
» » » » 1-10-1982/86	100,850
» » » » 1-10-1983/86	100,325
» » » » 1-11-1982/86	101,200
» » » » 1-12-1982/86	101,400
» » » » 1- 1-1983/87	101,500
» » » » 1- 2-1983/87	101,475
» » » » 1- 3-1983/87	101,700
» » » » 1- 4-1983/87	101,300
» » » » 1- 5-1983/87	101,725
» » » » 1- 6-1983/87	101,650
» » » » 1-11-1983/87	100,550
» » » » 1-12-1983/87	100,825

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,575
» » » » 1- 2-1984/88	100,300
» » » » 1- 3-1984/88	100,075
» » » » 1- 4-1984/88	100,150
» » » » 1- 5-1984/88	100,100
» » » » 1- 6-1984/88	100,100
» » » » 1- 7-1983/88	102,400
» » » » 1- 8-1983/88	102,250
» » » » 1- 9-1983/88	102,200
» » » » 1-10-1983/88	102,275
» » » » 1-11-1983/90	103,900
» » » » 1-12-1983/90	103,500
» » » » 1- 1-1984/91	103,850
» » » » 1- 2-1984/91	103,825
» » » » 1- 3-1984/91	102,075
» » » » 1- 4-1984/91	102,075
» » » » 1- 5-1984/91	102,250
» » » » 1- 6-1984/91	101,150
» » » » 1- 7-1984/91	101,075
» » » » 1- 8-1984/91	101,050
» » » » 1- 9-1984/91	101,200
» » » » 1-10-1984/91	101,250
» » » » 1-11-1984/91	100,150
» » » » 1-12-1984/91	100,150
» » » » 1- 1-1992	99,925
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986	99,975
» » » 14 % 1- 4-1986	100 —
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,075
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,975
» » » 12 % 1- 2-1988	97,800
» » » 12 % 1- 3-1988	98 —
» » » 12,25 % 1- 5-1988	98,350
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,300
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	112,775
» » » » 22-11-1982/89 13 %	111,625
» » » » 1983/90 11,50%	108,650
» » » » 1984/91 11,25%	107 —
» » » » 1984/92 10,50%	105,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantotto e con scadenza 28 febbraio 1986 e semestrali con durata giorni centottantanove e con scadenza 30 maggio 1986.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 13 novembre 1985 relativi alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro con durata novantotto e centottantanove giorni fissata per il 22 novembre 1985, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantotto giorni è di L. 96,80 e quello dei buoni a centottantanove giorni è di L. 93,90, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

(7065)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi delle carni di bovino adulto di prima qualità. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 42 del 6 ottobre 1982, modificato ed integrato dal provvedimento CIP n. 46 del 28 novembre 1984, si comunica che, in assenza di variazioni superiori o inferiori al 5% dei prezzi all'ingrosso delle mezzene di bovino adulto rilevati sui mercati di Firenze, Modena, Chivasso, Forlì, Cremona, Milano e Roma nell'ultima settimana di ottobre 1985, i prezzi massimi al consumo, IVA compresa, dei seguenti tagli di bovino adulto di prima qualità rimangono invariati:

fettine del posteriore .	L./kg	14.170
punta di petto senz'osso .	»	7.380

(7071)

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 53/1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395;

Vista la delibera CIPI in data 6 maggio 1981;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1984 che detta le nuove direttive concernenti la metodologia di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti CIP n. 8/1983, n. 29/1983, n. 20/1984;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese e nei limiti programmatici stabiliti dal Governo per l'anno 1985;

Visto il telescritto 19 dicembre 1984 del Ministero della sanità secondo cui la disposizione adottata in precedenza dal CIP sull'adeguamento dei prezzi delle scorte dei medicinali risponde all'esigenza di non determinare difficoltà di reperimento dei farmaci sul mercato;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 20 dicembre 1984;

Delibera:

A) Di procedere all'aggiornamento dei prezzi delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A* nella misura media globale pari all'8% mediante:

1) l'applicazione graduale del nuovo metodo prevista dalla delibera CIPE dell'11 ottobre 1984;

2) aggiornamento del costo della manodopera in lire 18.100 : h;

3) aumento del riconoscimento del costo dei materiali di confezionamento limitato al 10%, in attesa del completamento delle indagini necessarie per il puntuale aggiornamento dei costi dei singoli materiali.

B) Entro il mese di luglio 1985, con il progredire delle rilevazioni necessarie per la graduale applicazione del nuovo metodo, verrà effettuata una verifica sulla dinamica dei vari fattori di costo, ai fini di un eventuale ulteriore adeguamento dei prezzi nel rispetto dei vincoli imposti dall'obiettivo di contenimento del tasso di inflazione nei limiti indicati dal Governo.

C) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del seguente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali risultanti dall'etichetta di cui all'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti per le specialità medicinali comprese nell'allegato *A*, con quelli indicati nell'allegato stesso a fianco di ciascuna specialità.

Tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sono comprensivi di IVA.

D) Considerati i tempi tecnici minimi necessari per il ritiro ed il riconfezionamento delle giacenze esistenti presso gli industriali, i grossisti ed i farmacisti e ritenuta l'esigenza assoluta di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuità, evitando così ogni possibile pregiudizio della salute della popolazione, i produttori, i grossisti e i farmacisti stessi aggiornano il prezzo delle confezioni mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento e la seguente indicazione «CIP n. 53/1984» da sovrapporre alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, dovrà non essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

E) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C* con le stesse modalità di cui al precedente punto *A*).

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

F) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C* sono confermati nelle seguenti misure:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;

farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 21 dicembre 1984

Il Ministro-Presidente delegato: ALTISSIMO

ALLEGATO B-3/N.R.

NUOVE REGISTRAZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Amoximen - Menarini		
'250' 12 cps	25770/013	3.415
'500' 12 cps	25770/025	5.180
'1000' 12 cps	25770/037	8.610
bb pv os sosp 100 ml	25770/049	5.350
latt gtt os 20 ml	25770/025	2.890
Carzem - Prophin		
50 cpr 60 mg	25721/010	12.505
Cefaspor - Sit		
8 cps 500 mg	25808/015	10.785
Ciemme 400 - Lampugnani		
50 cpr 400 mg	25796/018	39.000
Ermox - Herdel		
im 1 fl 500 mg + 1 f 3 ml	25827/015	10.160
im 1 fl 1 g + 1 f 3 ml	25827/027	18.260
im 1 fl 2 g + 1 f 3 ml	25827/039	34.430
iv 1 fl 500 mg + 1 f 10 ml	25827/041	9.960
iv 1 fl 1 g + 1 f 20 ml	25827/054	17.515
iv 1 fl 2 g + 1 f 20 ml	25827/066	32.635
Flogogin - Tosi		
10 supp 250 mg	25829/019	5.400
10 supp 500 mg	25829/021	10.250
30 cpr 250 mg	25829/033	13.815
Hepuman B Berna - Berna		
1 fl 400 UI 2 ml	25260/023	66.660
Lampofer - Von Boch		
os 10 fl 40 mg	25785/027	13.195
20 cps 40 mg	25785/041	20.895
Major - Lampugnani		
pom 40 g 0,5%	25824/018	7.500
20 cps 20 mg	25824/020	13.645
30 cps 10 mg	25824/032	11.000
Runicef - Bergamon		
8 cps 500 mg	25844/010	24.435
12 cps 250 mg	25844/022	18.955
grat os sosp 125 g	25844/034	30.590
Sugast - Istituto Wassermann		
pv os 30 bust 1 g	25762/016	10.370
50 cpr 500 mg	25762/028	8.120
Teomal R - Malesci		
'100' 30 cpr	25740/010	3.725
'200' 30 cpr	25740/022	5.055
'350' 30 cpr	25740/034	6.915
Theolair SR - Selvi		
'250' 30 cpr	25730/019	5.775
'350' 30 cpr	25730/021	7.115
Xicam - Sit		
30 cps 10 mg	25809/017	9.900
30 cps 20 mg	25809/029	18.500
10 supp 10 mg	25809/031	4.000
10 supp 20 mg	25809/043	7.000
Zitrix - Gibipharma		
8 cps 500 mg	25696/016	24.435
12 cps 250 mg	25696/028	18.955
pv os sosp 100 ml 250 mg 5 ml	25696/030	30.325
pv os sosp 60 ml 500 mg 5 ml	25696/042	35.000
Zoncef - Agips		
im 1 fl 1 g + 1 f solv 3 ml	25783/010	16.035
im 1 fl 500 mg + 1 f solv 2 ml	25783/022	8.875
iv 1 fl 2 g + 1 f solv 10 ml	25783/034	28.945

ALLEGATO B-3/MOD.

MODIFICHE DI SPECIALITA' GIA' REGISTRATE

Categorie

	Numero di registrazione	Prezzo
Alfa Eparina NA - Alfa farmaceutici		
sc 5000 UI 10 f 1ml	24928/044	10.395
Cerebramina - Benvegna		
retard 30 cps 60 mg	23902/075	28.020
Droxicef - Alfa farmaceutici		
im 1 fl 500 mg + 1 f 3 ml	24147/074	3.875
iv 1 fl 500 mg + 1 f 5 ml	24147/098	3.875
Emodisintox - Irbi		
os grat 20 bust 200 mg	20796/037	23.275
20 cps 100 mg	20796/049	11.815
Miclast - Lifepharma		
6 ovuli 50 mg	25218/052	7.490
15 ovuli 50 mg	25218/064	16.440
Orudis - Farmitalia Erba		
retard 20 cps 150 mg	23183/116	9.105
retard 30 cps 150 mg	23183/128	12.755
Reomucil - Tosi Franco		
os 30 bust 300 mg	24152/035	7.620
os 60 bust 300 mg	24152/047	12.895
20 cps 375 mg	24152/050	5.940
Virustop - Pulitzer		
crema 10% 20 g	24616/056	3.720

Serie

Ateroid - Crinos		
50 cps 200 lru	14394/074	54.180
Droxicef - Alfa farmaceutici		
im 1 fl 1 g + 1 f 4 ml	24147/086	5.445
iv 1 fl 1 g + 1 f 10 ml	24147/100	5.555
iv 1 fl 2 g + 1 f 10 ml	24147/112	8.580
Flustar - Firma		
30 cpr 500 mg	24688/071	12.540
Maalox - Rorer italiana		
tc os sosp 15 bust 15 ml	20702/130	3.430
tc os sosp 30 bust 15 ml	20702/142	4.690
Miclast - Lifepharma		
3 ovuli 100 mg	25218/076	7.090
6 ovuli 100 mg	25218/088	12.955
Virustop - Pulitzer		
crema 20% 20 g	24616/068	5.760

Modifiche composizione

Biocarnil - Gentili		
os gtt 20 ml	15593/027	1.650
Megaton Cortex - Maggioni		
im 10 fl liof + 10 f	22770/034	8.740
im 5 fl liof + 5 f	22770/046	6.235
Normase - Molteni		
os 10 fl 15 ml	23535/065	6.400
scir 120 ml	23535/077	4.110
scir 200 ml	23535/089	5.720
scir 250 ml	23535/091	6.710
scir 400 ml	23535/103	9.555
Nucleosincroma - Coli		
'100' im 10 f liof + 10 f	21932/025	10.205
Reticulogen - Lilly		
im 6 f 1 ml	1557/026	2.430

Modifiche miste

Emodisintox - Irbi		
os 10 fl 10 ml	20796/025	13.710
Idrovit - Benvegna		
os 15 fl 10 ml	13670/031	4.640

Nuove confezioni

Nizoral - Janssen		
20 cpr 200 mg	24964/025	35.000

(6918)

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 22/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;
Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;
Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;
Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;
Visti i provvedimenti CIP numeri 29/1983, 20 e 53/1984;
Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti sopra richiamati;
Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;
Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati.
Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.
Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 7 giugno 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

ALLEGATO *B*/MOD.

MODIFICHE DI SPECIALITA' GIA' REGISTRATE

Categorie

	Numero di registrazione	Prezzo
Nitrosorbide - Lusofarmaco	—	—
crema 40 g c/cerotti	20925/057	9.355
Serie		
Epalfen - Zambon		
os grat 20 bust 6 g	24409/031	13.485
os grat 30 bust 6 g	24409/043	18.620
os grat 15 bust 9 g	24409/056	14.590
os grat 20 bust 9 g	24409/068	18.420
os grat 10 bust 12 g	24409/070	13.215
os grat 15 bust 12 g	24409/082	18.290
Eritrocina - Abbott		
grat 10% os sosp 100 ml	7893/187	9.695

(6919)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale;
Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;
Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;
Visto l'art. 32 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983 recante la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
Vista la domanda del dott. Raffaele Putti, nato a Roma il 7 settembre 1929, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Raffaele Putti, nato a Roma il 7 settembre 1929, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia generale presso enti ospedalieri a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631; ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 7 giugno 1985 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1985

Il Ministro: DEGAN

(6959)

Commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale, sessione relativa all'anno 1983, per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali.

La commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale, sessione relativa all'anno 1983, per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, è stata nominata con decreto ministeriale 24 ottobre 1985, nella composizione indicata nel prospetto che segue:

CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE

Presidente:

Citarella dott. Giovanni, primo dirigente medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Palagiano prof. Vincenzo, n. 6, direttore dell'istituto di semeiotica chirurgica - Università di Cagliari;
Bordot prof. Guerrino, n. 3, primario degli istituti ospedalieri di Trento;

Ferrari prof. Parabita Giuseppe, n. 6, primario degli spedali civili di Brescia;

Stea prof. Guido, n. 10, primario dell'istituto di clinica delle malattie della bocca « A. Beretta » di Bologna.

Segretario:

Campanelli dott. Walter, direttore di sezione del Ministeto della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 9 dicembre 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

(6960)

Sostituzione di componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, sessione relativa all'anno 1983.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985, il prof. Candura Francesco, direttore dell'istituto di medicina del lavoro dell'Università di Pavia, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina del lavoro, che si terrà a Roma il giorno 2 dicembre 1985, in sostituzione del prof. Granati Alfonso.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985, il prof. Petrilli Fernando, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Genova, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità per organizzazione dei servizi sanitari di base, che si terrà a Roma il giorno 14 dicembre 1985, in sostituzione della prof.ssa Marinelli Marina.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985, il prof. Sollecito Antonino, direttore sanitario degli ospedali riuniti di Chieti, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità per organizzazione dei servizi sanitari di base, che si terrà a Roma il giorno 14 dicembre 1985, in sostituzione del dott. Galasso Umberto G.

(6958)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 91, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 giugno 1985, si svolgeranno presso l'Università della Basilicata, via Nazario Sauro, 85, Potenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 dicembre 1985, ore 9;
seconda prova: 11 dicembre 1985, ore 9.

(7024)

Diari delle prove di esame di concorsi a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1985, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Brescia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 dicembre 1985, ore 10;
seconda prova scritta: 20 dicembre 1985, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 22, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1985, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Brescia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 marzo 1986, ore 9,30;
seconda prova scritta: 5 marzo 1986, ore 9,30.

(7025)

Rinvio delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Udine

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Udine, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 107, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 18 ottobre 1985, sono state rinviate come segue:

prima prova scritta: 9 dicembre 1985, ore 9,30;
seconda prova: 10 dicembre 1985, ore 9.

(7026)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

A) *Ruolo sanitario*:

1) profilo professionale: medici:

un posto di primario ospedaliero di anestesia e rianimazione con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di coadiutore sanitario di medicina del lavoro con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di coadiutore sanitario di medicina legale e delle assicurazioni sociali con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di assistente medico di area di medicina con rapporto di lavoro a tempo pieno;

2) profilo professionale: veterinari:

un posto di veterinario coadiutore di area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

un posto di veterinario collaboratore di area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

3) profilo professionale: psicologi:

due posti di psicologo coadiutore;

4) profilo professionale: operatori professionali di 1ª categoria:

cinque posti di operatore professionale coadiutore (capo sala);

un posto di operatore professionale coordinatore (ostetrica);

un posto di operatore professionale coordinatore (tecnico di laboratorio medico);

un posto di operatore professionale collaboratore (assistente sanitaria);

venticinque posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale);

un posto di operatore professionale collaboratore (tecnico di laboratorio medico);

un posto di operatore professionale collaboratore (tecnico di radiologia medica);

due posti di operatore professionale collaboratore (perito industriale chimico del personale di vigilanza e ispezione);

un posto di operatore professionale collaboratore (terapista della riabilitazione);

due posti di operatore professionale collaboratore (logopedista).

B) *Ruolo tecnico*:

1) profilo professionale: sociologi:

un posto di sociologo collaboratore;

2) profilo professionale: assistenti sociali:

un posto di assistente sociale collaboratore;

3) profilo professionale: operatori tecnici:

cinque posti di operatore tecnico addetto ai servizi sanitari da adibire alla centrale di sterilizzazione;
un posto di operatore tecnico di guardaroba;
un posto di operatore tecnico elettricista;
un posto di operatore tecnico muratore;

4) profilo professionale: agenti tecnici:

quattro posti di agente tecnico;

5) profilo professionale: ausiliari socio-sanitari:

quindici posti di ausiliario socio-sanitario.

C) *Ruolo amministrativo*:

1) profilo professionale: collaboratori amministrativi:

un posto di collaboratore coordinatore di area giuridico-amministrativa;
un posto di collaboratore coordinatore di area economico-finanziaria;
un posto di collaboratore amministrativo di area economico-finanziaria;

2) profilo professionale: assistenti amministrativi:

un posto di assistente amministrativo di area giuridico-amministrativa.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Scandiano (Reggio Emilia).

(6934)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

diciannove posti di operatore professionale collaboratore tecnico di radiologia;
un posto di operatore professionale collaboratore - perito industriale chimico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

(6969)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 36

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 36, a:

un posto di veterinario collaboratore, area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

un posto di veterinario collaboratore, area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

un posto di psicologo coadiutore;

un posto di assistente amministrativo di area amministrativa.

quattro posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Lugo (Ravenna).

(6936)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 38

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 38, a:

un posto di logopedista;
un posto di tecnico di radiologia;
un posto di biologo collaboratore;
due posti di assistente medico del servizio n. 1;
un posto di assistente medico di radiologia;
un posto di aiuto di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Gardone Val Trompia (Brescia).

(6973)

Modificazione al comunicato relativo all'indizione di concorsi di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 47. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 252 del 25 ottobre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pagina 7709 della *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: « due posti di veterinario collaboratore; », leggasi: « due posti di veterinario collaboratore - *area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;* ».

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso scade alle ore 12 dell'8 gennaio 1986.

(6990)

OSPEDALE « SAN PAOLO » DI MILANO

Concorso a posti di personale di varie qualifiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

sei posti di capo sala, operatore professionale coordinatore;
tre posti di ostetrica, operatore professionale collaboratore;
undici posti di infermiere professionale, operatore professionale collaboratore;
tre posti di operatore tecnico di cui: un posto per il servizio di cucina, un posto per il servizio di guardaroba, un posto per il servizio di manutenzione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale del presidio multizonale ospedale « S. Paolo » in Milano.

(6935)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122.
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 19

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43